

Regolamento didattico - parte normativa

a.a. 2018/2019

(coorte 2018)

corso di Laurea Magistrale in **Management, Finanza e International Business**

(Classe LM-77 - Scienze economico-aziendali)

Corso di studio offerto in lingua italiana

Emanato con DR Rep. n. 471/2018

Prot. n 108199/l/3 del 13.07.2018

Art. 1 - Requisiti per l'accesso al Corso di Studio

L'ammissione al Corso di laurea magistrale in Management, Finanza e International Business (LM MAFIB) di studenti italiani o stranieri (comunitari ed extra-comunitari) con titolo straniero o italiano è soggetta a un processo di valutazione atto ad attestare l'idoneità del candidato; tale processo si basa sull'accertamento dei requisiti curriculari e sulla verifica della adeguata preparazione dello studente (analisi della carriera accademica e valutazione degli esiti di eventuali test/colloqui di accesso) da parte di una Commissione di valutazione proposta dal Consiglio di corso di studio.

Il candidato deve possedere requisiti e conoscenze coerenti con il progetto formativo del Corso di laurea magistrale.

Per essere ammessi al corso di studio è necessario il possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

È inoltre richiesto il possesso di requisiti curriculari che variano in base alla classe della laurea triennale di provenienza.

1) Possono accedere al Corso di LM in MAFIB i laureati provenienti dalle seguenti classi dell'Ateneo o di altro Ateneo italiano:

- a. **D.M. 270/04:**
Classe L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendali
Classe L-33 - Scienze economiche
- b. **D.M. 509/99:**
Classe 17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Classe 28 - Scienze economiche
- c. **ante D.M. 509/99:** Diploma di laurea di durata quadriennale del vecchio ordinamento corrispondente alle predette classi.

I candidati provenienti dalle suddette classi devono inoltre essere in possesso di **adeguata preparazione** accertata secondo le seguenti modalità:

- a) avere conseguito la laurea con votazione non inferiore a 80/110;
- b) in caso di voto inferiore, è richiesto il sostenimento di un colloquio/test, su contenuti e ambiti disciplinari coerenti con il percorso di studio definiti dalla Commissione di valutazione e pubblicati in una scheda informativa sul sito web del corso di studio (www.unibg.it/LS-MFIB);
- c) la Commissione fisserà un calendario per lo svolgimento dei colloquio/test che verrà pubblicato sulla predetta pagina del corso di studio.

2) Per i laureati provenienti da altre classi di laurea, requisito curriculare per l'accesso è avere acquisito **minimo 60 cfu** (nel percorso triennale e/o master, iscrizione a corsi singoli) nei settori scientifico-disciplinari presenti nelle seguenti aree (v. Allegato D del DM 4 ottobre 2000 e s.m.i.):

- Area 13 - Scienze economiche e statistiche: tutti i SSD

- Area 12 - Scienze giuridiche: tutti i SSD

Dei suddetti 60 CFU, **almeno 18** devono riguardare i SSD:

SECS-P/07,

SECS-P/08,

SECS-P/09,

SECS-P/10,

SECS-P/11.

I candidati provenienti da altre classi di laurea devono inoltre essere in possesso di **adeguata preparazione** accertata secondo le seguenti modalità:

- a) avere conseguito la laurea con votazione non inferiore a **90/110**;
- b) In caso di voto inferiore, è richiesto il sostenimento di un colloquio/test, su contenuti e ambiti disciplinari definiti dalla Commissione di valutazione e pubblicati sul sito web del corso di studio www.unibg.it/LS-MFIB;
- c) la Commissione fisserà un calendario per lo svolgimento del colloquio/test che verrà pubblicato sulla predetta pagina del corso di studio.

3) Per i candidati in possesso di "Lauree vecchio ordinamento" o "seconde lauree" (candidati già in possesso di Lauree magistrali o equipollenti di precedenti ordinamenti) il requisito dei 60 CFU si intende soddisfatto qualora lo studente abbia sostenuto almeno 6 annualità nei SSD corrispondenti alle aree sopraindicate. La Commissione di valutazione, sulla base del curriculum studiorum, potrà riconoscere come CFU acquisiti eventuali esami già sostenuti dal candidato, se ritenuti coerenti con il corso di Laurea magistrale; non saranno previste convalide di insegnamenti sulla base di esperienze lavorative o attività di formazione in ambiti non universitari. Master universitari e dottorati potranno essere riconosciuti come CFU acquisiti a discrezione della Commissione di valutazione.

4) A tutti i candidati è richiesta la conoscenza certificata della lingua inglese di livello B1 (o equivalente) La conoscenza della lingua si ritiene equivalente al livello B1 qualora il candidato abbia acquisito almeno 3 cfu di lingua inglese nel percorso triennale.

La documentazione che attesti il livello di conoscenza richiesto deve essere consegnata prima della scadenza per l'immatricolazione al corso.

Gli organi accademici di Ateneo possono prevedere, con apposite deliberazioni assunte annualmente, l'iscrizione con riserva agli studenti che non abbiano ancora conseguito la laurea di primo livello e che siano in possesso di requisiti curriculari definiti dagli stessi organi e pubblicati sulla pagina del corso (www.unibg.it/LS-MFIB).

In tal caso, per la verifica dell'adeguatezza della preparazione, si applicano i seguenti criteri:

- i. sono ammessi al corso di LM con esonero totale dal colloquio/test gli studenti, provenienti dalle classi 17 e 28 (D.M. 509/99) e 18 e 33 (D.M. 270/04), che abbiano conseguito una media dei voti negli esami sostenuti, pesati con i rispettivi crediti, **uguale o superiore a 80/110** (90/110 per gli studenti provenienti da altre classi di laurea, fermo restando il possesso dei 60 cfu nelle aree sopraindicate;
- ii. sono ammessi al corso di LM con obbligo di sostenere il colloquio/test gli studenti provenienti dalle classi 17 e 28 (D.M. 509/99) e 18 e 33 (D.M. 270/04) che abbiano conseguito una media dei voti negli esami sostenuti, pesati con i rispettivi crediti, **inferiore a 80/110** (90/110 per gli studenti provenienti da altre classi di laurea, fermo restando il possesso dei 60 cfu nelle aree sopraindicate.

Tali requisiti dovranno essere posseduti entro i termini indicati per la pre-iscrizione al Corso di laurea magistrale.

Ai fini dell'immatricolazione gli studenti dovranno risultare in possesso sia dei requisiti curriculari e sia dell'adeguata preparazione.

Art. 2 - Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piano di studio individuale

Il piano didattico del Corso prevede l'articolazione in due curricula:

- **Management, Leadership e Marketing (MLM)**
- **International Business e Finanza (IBF)**

Lo studente deve scegliere il curriculum all'atto dell'immatricolazione e potrà chiedere di passare ad altro curriculum solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

In sede di presentazione del piano di studio individuale lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste dai singoli gruppi di scelta del piano didattico con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

In caso di modifica di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame modificato può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il Calendario didattico dell'anno accademico in corso.

Art. 3 - Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Ogni attività formativa è organizzata dal Consiglio di corso di studio in Economia aziendale (L-18) e dal Consiglio di Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi, in corsi di insegnamento (lezioni frontali), seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, addestramenti linguistici, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi, attività di studio individuale e di autoapprendimento. Le attività formative sono predisposte affinché gli studenti possano acquisire la formazione culturale e professionale per il raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del corso.

Nel rispetto dell'ordinamento didattico del corso, le attività formative sono articolate in funzione degli obiettivi specifici del corso, come riportato nel **piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica**.

L'elenco degli insegnamenti, proposti dal Consiglio di corso di studio, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, le altre attività formative, i crediti (CFU) assegnati a ciascuna attività, l'elenco dei docenti impegnati nel corso di studio, e gli insegnamenti tenuti da professori o ricercatori di ruolo presso l'Ateneo, sono pubblicati sul portale del corso (www.unibg.it/LS-MFIB) e sono soggetti a verifica annuale da parte del Consiglio di Dipartimento.

Le attività formative effettivamente attivate ed ogni eventuale ulteriore aggiornamento del piano didattico sono resi noti annualmente attraverso la banca dati dell'offerta formativa del Ministero, la Guida dello Studente e le apposite pagine del sito web del Dipartimento e del Corso di Studio. Con la pubblicazione sul sito del Dipartimento e del Corso di Studio sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 270/04, nonché il calendario degli appelli di esame. Gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento sono indicati nei programmi ufficiali degli stessi pubblicati annualmente sul portale del Dipartimento e del Corso di Studio. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio sono consultabili presso i siti web dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Bergamo e il sito web dell'Ateneo, cui afferiscono i professori e ricercatori impegnati nel corso di studio.

A ciascuna attività formativa è attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore di impegno da parte dello studente, di cui 8 ore circa per le lezioni frontali e mediamente 17 ore dedicate allo studio individuale.

La lingua d'insegnamento è l'italiano.

Art. 4 - Frequenza e propedeuticità

I corsi non prevedono l'obbligo di frequenza, tuttavia essa è fortemente consigliata. I tirocini richiedono invece la frequenza obbligatoria.

Le propedeuticità sono definite tenendo conto degli insegnamenti di base, dei settori scientifico disciplinari degli insegnamenti e degli indirizzi/curricula, del corso. Esse sono, di norma, proposte annualmente dal Consiglio di Corso di Studio, approvate dal Dipartimento, rese note con il piano di studio e riportate nei programmi degli insegnamenti.

Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei vincoli determinano l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

Art. 5 - Prove di verifica delle attività formative

Il **piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica** elenca le attività formative che si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (prova orale, prova scritta, oppure prova scritta e orale; verifiche individuali ovvero di gruppo) e la possibilità di effettuare prove intermedie sono stabilite dal Dipartimento e riportate nel programma dell'insegnamento.

Eventuali prove intermedie sono programmate in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

Art. 6 - Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studi attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo.

Per l'acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il piano didattico indica un insieme di attività già dichiarate coerenti dal Consiglio di corso di studio.

La proposta di attività diverse da quelle dichiarate coerenti sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Corso di studio.

Art. 7 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Art. 9 - Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute, fino ad un massimo di 12 cfu, competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università ha concorso.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 - Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Lo studente può chiedere, con le procedure stabilite dal Regolamento e dal Vademecum, l'autorizzazione allo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione.

Tale attività potrà rientrare tra gli esami a scelta libera, nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 11 - Esami soprannumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami soprannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso potranno essere conteggiati entro il numero di 20 ai fini del calcolo della media di laurea.

Art. 12 - Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale consiste nella preparazione e nella relativa discussione di una dissertazione scritta, elaborata dal candidato sotto la supervisione di un relatore: la dissertazione deve dimostrare capacità critica e contenere elementi di originalità.

Nell'ipotesi in cui il candidato abbia optato nel proprio percorso formativo per l'attività di tirocinio, la tesi di laurea può consistere nell'analisi di casi ai quali il candidato abbia attivamente partecipato nel corso della suddetta attività, e deve essere sviluppata sullo sfondo di un adeguato impianto teorico.

È possibile redigere e discutere la tesi in lingua inglese.

Il relatore può essere un docente o un ricercatore o un docente a contratto dell'Università degli Studi di Bergamo. Il Consiglio di Dipartimento definisce le modalità di assegnazione delle tesi e delle relazioni ai relatori garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione del Dipartimento e una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.

Il relatore ha il compito di concordare con lo studente il titolo e i riferimenti bibliografici, di seguirne la preparazione e di presentare alla Commissione la sua valutazione in merito.

Il relatore, qualora lo ritenesse opportuno, può proporre la nomina di un "correlatore", un esperto di provata competenza nell'argomento della tesi. Questi assisterà il relatore nella fase preparatoria e fornirà la sua testimonianza alla Commissione prima della formulazione del voto.

Art. 13 - Commissione e valutazione della prova finale di laurea magistrale

La composizione della Commissione per la valutazione dell'esame finale di laurea magistrale, unitamente al calendario dei lavori, è stabilita dal Direttore di Dipartimento, e comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti.

La Commissione è composta da non meno di 5 membri ed è costituita in maggioranza da professori e ricercatori del Dipartimento. Almeno un membro della Commissione deve essere un Professore di prima o seconda fascia.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del Consiglio di Corso di studio o dal Professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo.

Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Dipartimenti diversi da quelli cui sono iscritti i candidati, nonché professori non di ruolo in servizio nell'Ateneo nell'anno accademico interessato, entro un numero massimo di 4.

La Commissione deve esprimere il proprio giudizio tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, e deve valutare la maturità culturale, la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto.

Ai fini del superamento dell'esame finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66/110. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110/110, è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. In via di progressiva ulteriore gradazione la Commissione all'unanimità può conferire la dignità di stampa.

La valutazione di partenza è data dalla media curricolare ponderata, con i corrispondenti crediti formativi, dei voti conseguiti nelle singole valutazioni di profitto (esami valutati in trentesimi), espressa in centodecimi dei voti.

La media curricolare finale viene arrotondata all'unità, per difetto qualora il punteggio abbia decimali inferiori a 0,50 e per eccesso se abbia decimali pari o superiori a 0,50.

la Commissione potrà disporre di un massimo di 9 punti da sommare alla media curricolare, con la sola eccezione del caso in cui tale punteggio sia 100/110.

Per un numero di punti superiore a 6, il relatore dovrà aver fatto pervenire al Servizio Studenti, almeno una settimana prima della data di discussione, una lettera circostanziata (da allegarsi al verbale) indirizzata al Presidente della Commissione che illustri i particolari pregi della tesi.

La lettera potrà essere presentata tramite e-mail, o in forma cartacea al Servizio Studenti. La lettera non è necessaria nel solo caso in cui si vogliano assegnare 7 punti di tesi a partire da un punteggio di base di 92/110 o di 103/110. Il Servizio Studenti provvederà a recapitare copia di tale lettera a tutti i membri della Commissione.

Per ulteriori specifiche su modalità, termini e adempimenti amministrativi si rinvia al Regolamento prove finali di laurea magistrale pubblicato sul sito del Dipartimento.

Art. 14 - Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 05/06/2018 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.